



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL SETTORE ARBITRALE

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunitosi in data 4 luglio ore 18.10 in videoconferenza nella persona dei suoi componenti:

- avv. Paolo Uggeri, Presidente,
- avv. Gloria Gianino, Componente effettivo,
- avv. Andrea Fiore, Componente supplente,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- in data 25/05/2022 perveniva via pec un esposto presentato dalla Tesserata WWW, con la quale veniva segnalata una decisione arbitrale relativa all'incontro ZZZ, Campionato Assoluto Squadre Signore, svolatosi in Salsomaggiore in data 21 maggio 2022, decisione assunta dall'Arbitro XXX e confermata dalla revisione dall'Arbitro Responsabile YYY;
- in data 27/05/2022 il Segretario degli Organi di Giustizia Sportiva richiedeva agli arbitri XXX e YYY il referto arbitrale;
- in data 27/05/2022 perveniva il referto dell'Arbitro XXX;
- in data 27/05/2022 perveniva il referto dell'Arbitro YYY.

La contestazione è relativa al board 10, questa la licita:

NORD: Ammendolia Rina

SUD : Geraci Giuseppina

OVEST: Pecci Clelia

EST : Morri Silvia

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



E	S	O	N
P	1♠	p	2♥
P	3♠	p	4♠
P	4SA	P	

A questo punto della licita sembra che il carrello non sia stato completamente spinto o tirato dalla parte di Nord/Est (tale è stata la percezione dell'arbitro nell'immediatezza degli accadimenti); la giocatrice in Sud ritirava i cartellini e altrettanto faceva la signora in Est.

Il carrello veniva spinto dall'altra parte del sipario e la giocatrice in SUD lo respingeva, dichiarando che la compagna non aveva visto la licita di 4 senza.

L'arbitro XXX, dopo essersi consultato con l'arbitro YYY, ripristinava la licita ritenendo che la licita 4SA non fosse stata vista da Nord e consentiva a Nord di licitare sul 4 senza; Sud, sulla risposta di 5Q di Nord, dichiarava 7 picche a salto, contratto mantenuto.

Nella ricostruzione degli avvenimenti costituiscono prove privilegiate:

- la dichiarazione dell'assistente arbitro Daniela Pappalardo, prima intervenuta, che scrive *"che il carrello per le licite era interamente dal lato della compagna della Ammendolia e che non ho visto nessun cartellino del pass dal lato della Ammendolia"*; tale dichiarazione, per quanto non necessario, risulta confermata dall'esposto presentato *"all'arrivo dell'arbitro il carrello si trovava ancora posizionato nel segmento NORD/EST completo di tutte le dichiarazioni di SUD e OVEST ... mentre risultava privo delle dichiarazioni di Nord ed EST"*
- le dichiarazioni dell'arbitro XXX che scrive: *"Sono arrivato al tavolo quando i cartellini erano già stati tolti"* ed inoltre che: *"La signora Morri Silvia (Est) mi disse che la signora*

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Ammendolia aveva ritirato i cartellini e lei le era andata dietro. Non fece menzione, al momento, di nessun passo successivo al passo di Est.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che non è compito del Collegio di Disciplina fornire interpretazioni autentica sulle norme, limitandosi il Collegio a verificare che l'interpretazione assunta dagli Arbitri non sia irragionevole e che tutti i simili casi occorsi siano stati decisi nello stesso modo.

Nel caso in questione, come risulta dalla revisione dell'Arbitro YYY, gli arbitri hanno interpretato l'articolo 1 appendice 4 *“un giocatore che rimuove uno o più dei propri cartellini licitativi dal carrello nell'apparente intento di passare è ritenuto essere passato”* nel senso che *“la norma stabilisce che un giocatore che rimuove i cartellini con l'intento di passare sta in effetti passando. Qui il passo non è stato messo e i cartellini sono stati rimossi non con l'intento di passare ma solo perché per nord la dichiarazione era già finita. Pertanto Nord non ha mai effettuato alcuna chiamata su 4sa e la dichiarazione non è conclusa”*

Tale interpretazione, come risulta dalla revisione dell'Arbitro YYY, è stata applicata anche negli altri tre simili casi occorsi durante lo stesso campionato, non è irragionevole ed è assolutamente condivisa dal Collegio di Disciplina (per quanto tale pieno convincimento sia irrilevante come enunciato in premessa).

Né può essere considerato negligente esclusivamente il comportamento della linea Nord Sud, considerato che le norme integrative del gioco con sipari prevedono esplicitamente

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





che “Entrambe le linee sono responsabili di accertarsi che l’intera licita sia visibile da una e dall’altra parte del sipario”.

Ne consegue che il comportamento degli Arbitri è stato perfettamente in linea con i doveri di cui all’articolo 26 del Regolamento Settore Arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio di Disciplina dispone:

- l’archiviazione per quanto concerne la posizione degli arbitri XXX e YYY;
- niente per le spese processuali, in quanto eventualmente addebitabili solo agli Arbitri;
- la remissione del fascicolo al Procuratore Federale per eventuali sue valutazioni.

Viene autorizzata la pubblicazione sul sito federale Area Arbitri, autorizzando omissis di tutela limitatamente ai nomi dei reclamanti e dei reclamati.

Latina/Varese 4-7 luglio 2022

Il Presidente del Collegio di Disciplina Arbitrale

Il Relatore

Avv. Paolo Uggeri

Firma autografa sull’originale

Avv. Andrea Fiore

Firma autografa sull’originale

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI